



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 17/10/2017

n. 592 del - 7 DIC 2017

OGGETTO

PIANO AZIENDALE DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEL PRIMO CICLO DI TERAPIA

Struttura proponente	FARMACIA OSPEDALIERA
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
Piano Aziendale della Distribuzione Diretta del Primo Ciclo di Terapia	6
☐ Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente	

Destinatari dell'atto per conoscenza

☒ Direzione Amministrativa	☒ Direzione Sanitaria
☒ Struttura Controllo di Gestione	☐ Struttura Economico-Finanziaria
☐ Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	☐ Struttura Politiche del Personale
☐ Altro (specificare)	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- ☐ solo frontespizio
☒ integrale
☐ solo deliberazione



Premesso che:

- La Legge 405 del 2001 che prevede, tra gli altri strumenti di copertura dei disavanzi di gestione, interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci ed, in particolare, all'art.8, lett. c *"al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero e alla visita specialistica ambulatoriale."*
- La Regione Puglia, con Deliberazione n. 203 dell'8 marzo 2003, ha dato attuazione alla legge 405/01, prevedendo sia la possibilità di accordi con le farmacie convenzionate, sia la distribuzione diretta nei plessi delle aziende sanitarie.
- La Legge Regionale n. 39 del 28 dicembre 2006 all'art. 12 prevede che all'atto della dimissione del paziente ospedaliero o a seguito di visita specialistica in regime ambulatoriale, le Aziende Sanitarie Locali devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia per il tramite dei Servizi Farmaceutici.
- Le modalità di dispensazione sono state disciplinate dal Regolamento regionale n. 15 del 18 giugno 2007 adottato con deliberazione n. 828 del 08 Giugno 2007, e successivamente dal Regolamento Regionale n. 22 del 2 ottobre 2009 recepito con Deliberazione n. 1761 del 29 settembre 2009 e dal Regolamento Regionale n.3/2013.

Considerato che:

- A partire dall'anno 2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.22 del 02.10.2009 "Regolamento della Regione Puglia della distribuzione diretta di farmaci", l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" ha recepito, con DDG n. 18 del 20/01/2010, le indicazioni regionali, avviando la distribuzione diretta dei farmaci (farmaci di fascia A e compresi nel prontuario ospedaliero) ai pazienti in dimissione ospedaliera o a seguito di visita specialistica ambulatoriale, al fine di garantire la continuità terapeutica.
- Le azioni propedeutiche alla realizzazione del Servizio sono state la predisposizione di locali dedicati a tale attività con magazzino farmaceutico ad hoc, l'implementazione di software gestionale appositamente predisposto e la realizzazione di un Corso Formativo rivolto a tutti i Dirigenti Medici dell'Azienda, una specifica procedura inserita nel sito aziendale, materiale informativo rivolto ai pazienti distribuito in modo capillare all'interno dell'Azienda.

Dato atto che:

- L'implementazione dell'erogazione diretta dei medicinali del primo ciclo terapeutico immediatamente successivo alle dimissioni dal ricovero ospedaliero costituisce il giusto completamento dell'assistenza sanitaria attivata al momento del ricovero, mirata ad una reale continuità terapeutica a garanzia di una migliore integrazione tra assistenza ospedaliera ed assistenza territoriale e, al contempo, favorendo la razionalizzazione della spesa farmaceutica.
- La distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario regionale (cosiddetta



distribuzione diretta) che può comportare indubbi vantaggi economici, rivenienti da acquisti dei farmaci effettuati a prezzi più vantaggiosi, riservati esclusivamente alle strutture pubbliche.

Evidenziato che:

- La Regione Puglia ha provveduto a definire nel Piano Operativo 2016/2018 specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- La Giunta Regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Operativo 2016/2018 in materia di governance e di controllo della spesa farmaceutica ha adottato, con DGR n.1452 del 25.09.2017, il regolamento n.17/2017 recante “Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”, finalizzato sia ad abrogare le limitazioni prescrittive previste dal Regolamento Regionale n. 17/2003 sull'utilizzo della ricetta rossa o della dematerializzata, sia a fornire, riprendendo quanto indicato dal regolamento n.3/2013, disposizioni in materia di farmaci a seguito di dimissioni da ricovero o da visita specialistica, ed incentivare la distribuzione diretta di farmaci da parte delle strutture pubbliche del SSR.

Verificato che:

- La Struttura di Farmacia Ospedaliera di questa Azienda, ha maturato negli anni una esperienza consolidata di attività in questo settore, e che il regolamento n. 3/2013, riporta *“la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all'esercizio della professione, in appositi spazi dedicati”*, si è potuto constatare che la dispensazione dei farmaci direttamente al paziente o a chi per lui, ha permesso di effettuare la valutazione dell'appropriatezza della prescrizione e dell'erogabilità della terapia a carico del SSN, evitando numerosi errori di terapia, che avrebbero potuto mettere in serio pericolo la salute dei pazienti.
- All'art.6 del Regolamento n.17/2017 è previsto che i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR predispongano un piano aziendale per l'incremento della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica.
- In collaborazione con il Direttore della Farmacia Ospedaliera è stato redatto il Piano Aziendale della distribuzione diretta del primo ciclo di Terapia.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare integralmente il “Piano Aziendale della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia” parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere tra gli obiettivi dei Direttori di Struttura l'adesione alle procedure previste nel Piano Aziendale della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia;



3. di pubblicare il presente atto sul sito aziendale, dandone notizia alle strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica.
4. di diffondere il presente provvedimento sul banner del sito web aziendale.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente Proponente
dott.ssa Rosanna Stea

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Laura Liliama Moffa

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta

Il Direttore Generale
dott. Vitangelo Dattoli

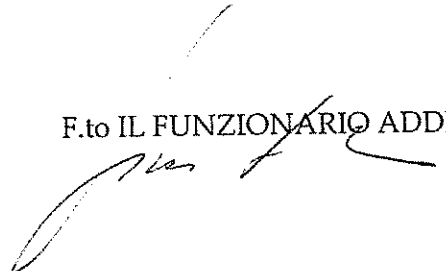


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, - 7 DIC 2017

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO





PIANO AZIENDALE DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEL PRIMO CICLO DI TERAPIA

Caratteristiche e finalità

La distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio.

Ai sensi della L. n. 405/2001 e conformemente alle disposizioni regolamentari regionali, al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico ed al contempo di ridurre la spesa farmaceutica, all'atto della dimissione da ricovero o in seguito a visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri, le strutture ospedaliere pubbliche hanno l'obbligo di dispensare ai pazienti i farmaci necessari per il primo ciclo terapeutico, ovvero per un massimo di trenta giorni.

La distribuzione diretta del primo ciclo di terapia riguarda esclusivamente i residenti nell'ambito della Regione Puglia.

Tutti i Sig. Medici devono attenersi a quanto riportato nella presente procedura che, nell'ottica di un concreto contenimento della spesa farmaceutica regionale, determina che venga definita una razionale programmazione delle dimissioni, al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico limitatamente al primo ciclo di terapia per tutti i pazienti in fase di dimissione da ricovero ordinario o afferenti a visita specialistica, per i quali tale trattamento è previsto.

Parallelamente è vietato al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta di prescrivere farmaci a favore di un proprio assistito ricoverato; è altresì vietato al medico specialista dipendente o in regime di convenzione prescrivere farmaci su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata durante il periodo di degenza ospedaliera.

Possono essere prescritti tutti i farmaci concedibili a carico del S.S.N., di fascia A, compresi nel Prontuario Terapeutico Regionale (P.T.R) ed in dotazione ospedaliera, nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle modalità prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale e delle eventuali note AIFA (si ricorda che la mancata apposizione della Nota AIFA, ove previsto, esclude la rimborsabilità del farmaco e quindi la possibilità di erogarlo al paziente).

In tutti i casi in cui il medico specialista prescriva medicinali a carico del SSN, lo stesso dovrà privilegiare, a parità di efficacia e sicurezza, medicinali a brevetto scaduto o comunque a impatto economico più vantaggioso.

Qualora un farmaco sia soggetto a nota AIFA il medico, apponendo la sua firma sulla prescrizione, è responsabile dell'accertamento delle condizioni e delle limitazioni alla prescrizione in regime di SSN espresse dalla nota. Si invitano pertanto i sigg. medici a verificare il testo integrale della Nota AIFA di interesse.

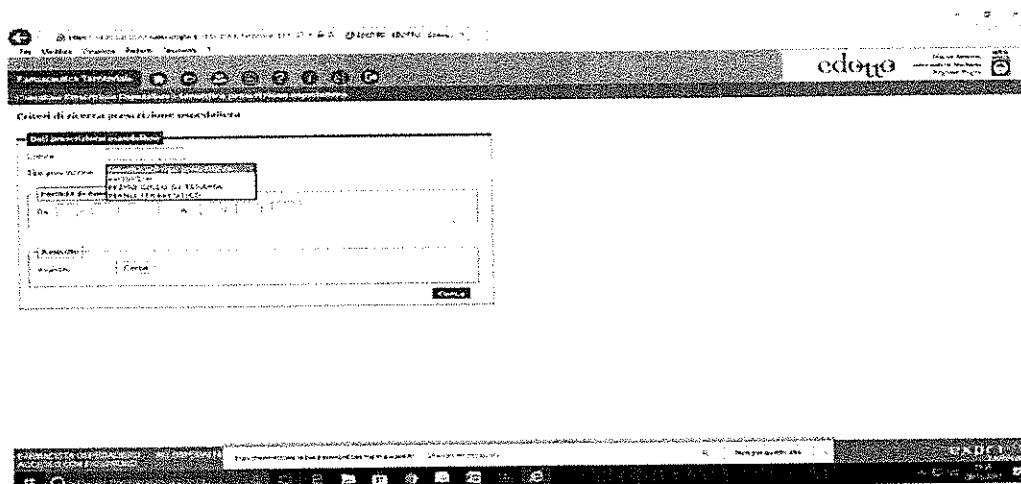


FARMACI CHE NON E' POSSIBILE PRESCRIVERE/DISPENSARE

- Farmaci di fascia C,
- Farmaci stupefacenti non derubricati,
- Farmaci per somministrazione endovenosa,
- Farmaci non inclusi nel Prontuario Terapeutico Regionale o non disponibili in Azienda,
- Farmaci di cui alla L.648/96
- Farmaci soggetti a Nota AIFA, per i quali il medico non ritiene che esistano le condizioni previste dalla Nota.

DISPENSAZIONE DI FARMACI A SEGUITO DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

1. In fase di dimissione dei pazienti da ricovero, ciascun medico è tenuto alla compilazione della scheda **"Primo ciclo di terapia ai pazienti dimessi"**, allegata alla presente, con la quale dichiara la eventuale non necessità della prescrizione alle dimissioni. Le informazioni da riportare nel modello sono il numero nosologico, la data di dimissione, l'indicazione alla terapia farmacologica e un campo note dove indicare il motivo della mancata prescrizione del primo ciclo di terapia. La stessa scheda dovrà essere conservata all'interno della Cartella Clinica.
2. I medici ospedalieri alla dimissione da ricovero devono redigere il Piano Terapeutico, per i farmaci per cui è previsto tale adempimento, o la prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della Farmacia ospedaliera.
3. La prescrizione medica della terapia farmacologica dovrà essere effettuata obbligatoriamente in maniera informatizzata (portale Edotto), avendo cura di selezionare nel dettaglio prescrizione
 - a seguito di dimissione ospedaliera, il flag **" Primo ciclo di terapia"**





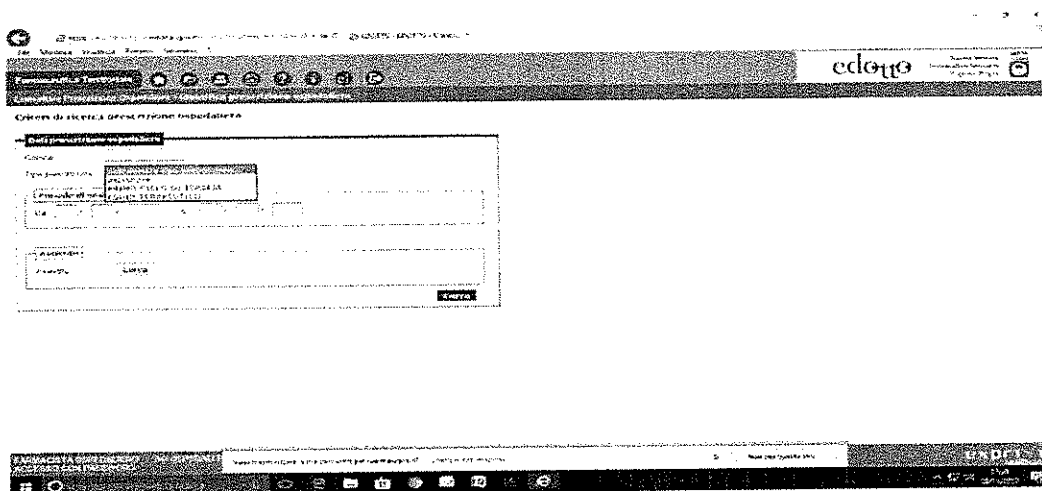
4. Per primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.
5. Il sistema informativo regionale, EDOTTO, consente l'erogazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia entro 48 ore dalla prescrizione.
6. La prescrizione dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate, alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica e dovrà riportare l'eventuale nota AIFA, ove previsto.
7. Nella fase di compilazione, il medico deve riportare i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia, la specialità medicinale o il principio attivo e la posologia. E' opportuno che, per una conferma dei dati anagrafici del paziente, si richieda a quest'ultimo di esibire la tessera sanitaria in corso di validità.
8. La prescrizione, con l'apposizione di timbro e firma del medico identificato sul portale, deve essere consegnata al paziente, unitamente alla lettera di dimissione. La richiesta di prescrizione va sempre accompagnata alla Lettera di Dimissione per le verifiche del caso.
9. Il medico prescrittore avrà cura di indirizzare il paziente, o chi per lui, al punto di distribuzione della Farmacia Ospedaliera, fornendo indicazioni sugli orari e le limitazioni da osservare.
10. Il farmacista richiama con rilevatore ottico dal portale Edotto la prescrizione inserita e verifica l'appropriatezza prescrittiva ed effettuate, tramite il sistema informatizzato, le opportune variazioni quali-quantitative circa le specialità medicinali da erogare, provvede alla dispensazione.
11. Il farmacista registra sul modulo della prescrizione informatizzata in EDOTTO i dati salienti dell'erogazione, quale certificazione dell'atto professionale dispensativo effettuato. Inoltre al fine di garantire la tracciabilità del farmaco, avrà cura di applicare le fustelle autoadesive dei medicinali erogati sulla ricevuta di consegna stampata tramite il sistema EDOTTO, che verrà a sua volta firmata dall'assistito o chi per lui, per ricevuta della terapia.
12. Una copia della ricevuta di consegna viene firmata e rilasciata al paziente, in modo tale che successivamente, il medico di base possa prenderne visione.
13. La prescrizione e la seconda copia della ricevuta di consegna, con le fustelle in originale dei medicinali, apposte dal farmacista, vengono archiviate a giustificazione dello scarico informatico.
14. Nel caso in cui la dimissione avvenga in orari di chiusura della Farmacia, la dispensazione potrà essere comunque evasa entro le 48 ore successive.

PRESCRIZIONE DI FARMACI A SEGUITO DI VISITA SPECIALISTICA

1. A seguito di visita specialistica ambulatoriale, i medici ospedalieri devono redigere il Piano Terapeutico, per i farmaci per cui è previsto tale adempimento, o la prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della Farmacia ospedaliera.



2. La prescrizione medica della terapia farmacologica dovrà essere effettuata obbligatoriamente in maniera informatizzata (portale Edotto), avendo cura di selezionare nel dettaglio prescrizione
 - a seguito di visita specialistica, il flag *"Primo ciclo di terapia"* oppure *" ex Osp2-H"* oppure *"Piano Terapeutico"*



3. Per primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.
4. Il sistema informativo regionale, EDOTTO, consente l'erogazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia entro 48 ore dalla prescrizione.
5. La prescrizione dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate, alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica e dovrà riportare l'eventuale nota AIFA, ove previsto.
6. Nella fase di compilazione, il medico deve riportare i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia, la specialità medicinale o il principio attivo e la posologia. E' opportuno che, per una conferma dei dati anagrafici del paziente, si richieda a quest'ultimo di esibire la tessera sanitaria in corso di validità.
7. La prescrizione, con l'apposizione di timbro e firma del medico identificato sul portale, deve essere consegnata al paziente.
8. Il medico prescrittore avrà cura di indirizzare il paziente, o chi per lui, al punto di distribuzione della Farmacia Ospedaliera, fornendo indicazioni sugli orari e le limitazioni da osservare.
9. Il farmacista richiama con rilevatore ottico dal portale Edotto la prescrizione inserita e verifica l'appropriatezza prescrittiva ed effettuate, tramite il sistema informatizzato, le opportune variazioni quali-quantitative circa le specialità medicinali da erogare, provvede alla dispensazione.



10. Il farmacista registra sul modulo della prescrizione informatizzata in EDOTTO i dati salienti dell'erogazione, quale certificazione dell'atto professionale dispensativo effettuato. Inoltre al fine di garantire la tracciabilità del farmaco, avrà cura di applicare le fustelle autoadesive dei medicinali erogati sulla ricevuta di consegna stampata tramite il sistema EDOTTO, che verrà a sua volta firmata dall'assistito o chi per lui, per ricevuta della terapia.
11. Il farmacista registra sul modulo della prescrizione informatizzata in EDOTTO i dati salienti dell'erogazione, quale certificazione dell'atto professionale dispensativo effettuato. Inoltre al fine di garantire la tracciabilità del farmaco, avrà cura di applicare le fustelle autoadesive dei medicinali erogati sulla ricevuta di consegna stampata tramite il sistema EDOTTO, che verrà a sua volta firmata dall'assistito o chi per lui, per ricevuta della terapia.
12. Una copia della ricevuta di consegna viene firmata e rilasciata al paziente, in modo tale che successivamente, il medico di base possa prenderne visione.
13. La prescrizione e la seconda copia della ricevuta di consegna, con le fustelle in originale dei medicinali, apposte dal farmacista, vengono archiviate a giustificazione dello scarico informatico.
14. Nel caso in cui la visita ambulatoriale avvenga in orari di chiusura della Farmacia, la dispensazione potrà essere comunque evasa entro le 48 ore successive.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE FARMACI AZIENDALI ED ORARI

STABILIMENTO OSPEDALI RIUNITI

I farmaci sono dispensati presso la S.C. di Farmacia Ospedaliera (Servizio di Distribuzione Diretta) ingresso Via Napoli, piano terra, nei seguenti giorni e orari:

Dal Lunedì al Venerdì	9:00-15:00
Il Sabato	10:00-14:00

STABILIMENTO D'AVANZO

I farmaci sono dispensati presso la S.C. di Farmacia Ospedaliera, piano terra dello Stabilimento D'Avanzo, nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
- Mercoledì e sabato essendo giorni in cui non viene effettuata alcun tipo di distribuzione per il presidio D'Avanzo, il paziente potrà accedere al punto di distribuzione diretta farmaci del presidio OO.RR.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo 0881/736271-6272



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero - Universitaria
F O G G I A

FORMAZIONE

Nell'Azienda Ospedaliera "OO.RR.", è stato già effettuato il corso formativo propedeutico all'implementazione del servizio di erogazione diretta dei Farmaci ai pazienti, al fine di far conoscere le procedure a tutti i medici prescrittori.

Si rende necessario, per un'ulteriore implementazione delle attività di distribuzione diretta dei farmaci, realizzare nuovi incontri con le strutture finalizzati ad ottimizzare il percorso, a vantaggio sia degli operatori sanitari, ma soprattutto dei pazienti.

Il percorso formativo, prevede più moduli di identico contenuto, in modo da permettere la partecipazione di tutti i dirigenti medici, senza procurare disagi alle attività di servizio.

Il monitoraggio dei dati relativi alla distribuzione diretta sarà oggetto di verifica periodica.